

COMUNE DI SIDERNO
(89048 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Allegato "B"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "M. BELLO - G. PEDULLA' - AGNANA" E "PASCOLI - ALVARO" DEL COMUNE DI SIDERNO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di assistenza specialistica e assistenza alla persona ai soggetti portatori di handicap fisici e/o psichici durante l'orario di lezione nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, facenti parte dell'Istituto Comprensivo "Pascoli - Alvaro" e dell'Istituto Comprensivo "M. Bello - G. Pedullà - Agnana".

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata per l'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio sino al 31/05/2016;

ART. 3

IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base di gara è fissato in € **39.000,00** IVA compresa erogati con fondi del bilancio comunale.

ART. 4

PROCEDURA E CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà mediante "procedura aperta" tra i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore (organismi di cooperazione, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, altri soggetti senza scopo di lucro individuati come tali dalla normativa statale) in possesso di adeguati requisiti tecnico-organizzativi e che non ricadano in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. previste dalla normativa vigente.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato tramite ribasso in percentuale ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'offerta economica è rappresentata dalla percentuale di ribasso rispetto all'importo a base d'asta pari ad € **39.000,00** IVA compresa.

ART. 5

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

L'obiettivo del servizio consiste nell'accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione degli studenti portatori di handicap favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipazione degli stessi alla vita scolastica. In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni:

- Partecipazione alla concretizzazione del progetto didattico, educativo e riabilitativo elaborato nell'ambito della scuola in favore dei soggetti assistiti, in collaborazione con il personale insegnante per il raggiungimento degli obiettivi del piano di lavoro individuale e per la realizzazione delle attività di integrazione in ambito scolastico ed extrascolastico;
- Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l'autonomia personale, la vita relazionale e la socializzazione;
- Sostegno finalizzato ad assicurare al soggetto disabile, durante l'orario scolastico, l'incolumità, l'autonomia personale, l'igiene e cura della persona (uso dei servizi igienici, pulizia personale, vestizione, nutrizione, accesso ai vari locali della scuola, ecc...).

ART. 6 **QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni sono erogate nelle strutture scolastiche durante l'orario delle lezioni, per un massimo di 6 (sei) giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi infrasettimanali e per un numero di 6 (sei) ore settimanali per ciascun alunno.

Seguendo il calendario scolastico annuale dei vari ordini di scuole, il servizio viene interrotto nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze di Natale, Pasqua, ponti, scioperi del personale docente, ecc...) e per assenza degli alunni.

Le prestazioni devono essere erogate contemporaneamente nei diversi plessi scolastici, sulla base delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche e recepite dall'Amministrazione Comunale.

Dagli atti d'Ufficio risulta che il numero dei richiedenti i servizi è determinato come segue:

- ✓ N. 22 alunni per l'assistenza specialistica
- ✓ N. 10 alunni per l'assistenza alla persona

ART. 7 **QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI**

L'Appaltatore deve provvedere, a pena di decadenza, con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti, nonché tutte le responsabilità in merito all'individuazione dei profili professionali adeguati ai fabbisogni rappresentati dal Comune e dai competenti organi scolastici.

A garanzia di un buon livello di professionalità nella gestione dei servizi affidati, l'Appaltatore deve comprovare l'esperienza propria e degli operatori impiegati nei servizi, maturata nella gestione di servizi socio-educativi analoghi presso Enti Pubblici o privati.

Gli operatori impiegati nei servizi affidati devono possedere i seguenti requisiti:

- Capacità fisica a svolgere il compito assegnato;
- Idoneità psico-attitudinale a svolgere attività professionale in rapporto con disabili gravi e attitudine alla relazione di aiuto;
- Assenza di condanne penali e carichi penali pendenti;

L'Appaltatore è responsabile della vigilanza sull'attività di assistenza agli utenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente al servizio competente del Comune ogni eventuale difficoltà, così da permettere e mantenere un costante confronto sull'andamento del servizio e la verifica dell'attività svolta.

ART. 8 **REQUISITI DEL PERSONALE**

Dovrà essere assicurato un numero di operatori tale da garantire la copertura del fabbisogno relativo a ciascun alunno, secondo gli orari che verranno concordati con la scuola e l'Unità multidisciplinare.

Ogni operatore, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla ASL dovrà essere in possesso del titolo di educatore professionale dotato di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Diploma di Laurea in Pedagogia, Diploma di Laurea in Psicologia, nonché titoli equipollenti; sulla scorta delle esigenze degli alunni da assistere, sarà necessaria, per qualcuno degli operatori, comprovata esperienza nel campo della comunicazione e/o conoscenza di metodologie e tecniche appropriate per il trattamento dell'autismo, in particolare uso del metodo ABA.

ART. 9
COORDINATORE DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

L'Appaltatore dovrà nominare tra gli operatori, un coordinatore dell'attività con comprovata esperienza specifica nel settore oggetto del presente appalto e ne comunicherà il nominativo alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione medesima.

Il coordinatore dell'attività sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'appalto stesso. Egli sarà dotato di un recapito telefonico sempre attivo e farà da tramite tra la Ditta aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale.

ART. 10
RAPPORTI TRA ENTE APPALTANTE E APPALTATORE

La programmazione ed il controllo delle attività, la rilevazione dei bisogni e ogni conseguente indicazione competono al Comune di Siderno;

L'Appaltatore si obbliga a tenere conto di eventuali suggerimenti che non comportino maggiori oneri finanziari. A tal fine sono previsti, secondo necessità, opportuni incontri tra le parti interessate e, se necessario, con le autorità scolastiche e le famiglie degli utenti.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, per comprovate e valide motivazioni, la sostituzione del personale dimostratosi non idoneo e che abbia causato disservizio. Le segnalazioni e le richieste del Comune saranno impegnative per l'Appaltatore.

ART. 11
COMPETENZE DEL COMMITTENTE

La stazione appaltante svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nelle varie fasi di attuazione del servizio, e congiuntamente ai referenti scolastici, effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto, a quanto richiesto con il presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva il diritto di vigilare sul rispetto del capitolato e del contratto procedendo, in qualsiasi momento, ai necessari controlli, per verificare:

- l'andamento del servizio;
- la qualità e l'effettività delle prestazioni;
- il rispetto delle disposizioni impartite;
- il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, la stazione appaltante può richiedere la sostituzione del personale dimostratosi non idoneo e che abbia causato disservizio.

ART. 12
IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI

E' obbligo dell'appaltatore comunicare, prima dell'avvio del servizio l'elenco nominativo degli operatori affiancati agli alunni segnalati, con indicazione dei rispettivi profili professionali in modo da mantenere stabili le figure di riferimento; detto elenco deve essere aggiornato tempestivamente ogni qualvolta si verifichi la sostituzione di un operatore.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza.

In caso di assenza dal servizio degli operatori incaricati, per particolari e motivate ragioni (ferie, malattia, ecc...), la sostituzione del proprio personale è garantita dall'Appaltatore a suo completo carico, senza creare vuoti nell'organico ed in modo tale da assicurare la continuità dei servizi.

Il personale assente dal servizio deve essere tempestivamente sostituito con personale di identica qualifica.

Le sostituzioni del personale titolare dovranno essere effettuate con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare e dovranno essere comunicate nell'arco della stesa giornata all'Ufficio comunale competente. In ogni caso, qualora

L'appaltatore a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto ad informare l'Ufficio comunale con assoluta urgenza e comunque a ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, fatta salva l'applicazione, se ne ricorrono i presupposti, delle sanzioni di cui all'art. 21 del presente Capitolato.

ART. 13

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore deve provvedere, a sue cura e spese, alla assicurazione obbligatoria assistenziale, previdenziale e infortunistica, oltre alla corresponsione degli emolumenti a favore del proprio personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme contenute nei vigenti contratti di lavoro di categoria.

L'Appaltatore è il solo responsabile dell'applicazione di tali obblighi, anche in deroga alle norme che ne dispongano l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune committente o in solido con questo, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'inosservanza di tali norme costituisce causa di grave inadempienza, nel qual caso l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun risarcimento.

L'Appaltatore si impegna ad esibire, a richiesta del Comune, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti fermo restando, in ogni caso, la facoltà del Comune di richiedere in merito opportuni accertamenti all'Ufficio Provinciale del Lavoro e all'INPS e all'INAIL territorialmente competenti.

ART. 14

INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'Aggiudicatario risponde direttamente dei danni comunque causati dal proprio personale, durante lo svolgimento dei servizi, agli utenti o alle cose di proprietà dei medesimi o delle scuole frequentate.

L'Aggiudicatario provvederà, in tal caso, all'immediata sostituzione del materiale danneggiato ed al risarcimento a proprie spese degli eventuali danni materiali e/o morali.

La Ditta aggiudicataria provvede, a stipulare idonea polizze assicurative a copertura dei rischi da responsabilità civile per danni a terzi, derivanti, a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti e apparecchiature connesse alle attività esercitate, per importo di massimale non inferiore complessivamente a € 100.000,00 per sinistro, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere prodotta all'Ufficio comunale competente entro il primo mese di gestione del servizio, pena risoluzione del contratto.

ART. 15

CORRISPETTIVO

L'importo a base di gara è fissato in **€ 39.000,00** IVA compresa.

La liquidazione del corrispettivo viene effettuata mediante rate trimestrali posticipate, previa fatturazione ed allegato rendiconto delle ore di servizio effettivamente prestate da ciascun operatore.

L'effettivo pagamento delle somme liquidate avverrà entro 20 (venti) giorni dalla liquidazione.

In caso di ritardato pagamento L'Aggiudicatario avrà diritto esclusivamente agli interessi legali.

ART. 16

PROSPETTI MENSILI DELLE PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Comune, al termine di ogni mese, un prospetto in cui siano indicate, per ogni giorno, le ore di servizio prestate da ciascun operatore ad ogni utente assistito.

Il prospetto deve essere sottoscritto dall'operatore e controfirmato dal Responsabile della scuola frequentata dall'utente.

Inoltre dovrà trasmettere trimestralmente ed a conclusione dell'anno scolastico alla stazione appaltante una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti.

La presentazione dei prospetti è vincolante ai fini della liquidazione del corrispettivo.

ART. 17
TRATTAMENTO DEI DATI

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 il gestore aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento.

Il gestore aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e che, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; per cui si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

ART. 18
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la ditta affidataria.

La ditta appaltatrice ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto articolo 3, comma 7, della medesima Legge, di comunicare al comune committente gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato".

ART. 19
ESCLUSIONE DI RAPPORTO DI LAVORO CON IL COMUNE

Viene espressamente escluso, a qualsivoglia titolo, ogni rapporto di lavoro tra il Comune di Siderno e gli operatori che a qualsiasi titolo prestano la propria opera nell'ambito dell'organizzazione dell'Aggiudicatario. Quindi, per effetto del contratto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, si instaura tra il Comune ed il personale dell'Aggiudicatario il quale solleva il Comune da ogni e qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20
SPOSTAMENTI DEGLI OPERATORI

I tempi relativi agli spostamenti necessari al personale per recarsi nelle diverse scuole dei soggetti assistiti non sono computabili ai fini del servizio e le relative spese sono a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 21
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Negli ambienti dove vengono svolte le prestazioni di servizio oggetto dell'appalto, non sussistono interferenze tra attività lavorative dei dipendenti comunali e le attività degli operatori dell'appaltatore, di conseguenza non vi sono i presupposti giuridici e necessari per la redazione del DUVRI e l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Restano immutati gli obblighi a carico di imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 22 ***DIVIETO DI SUBAPPALTO***

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte i servizi affidati, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, salva preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Siderno.

ART. 23 ***INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

L'Ente appaltante può risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:

- 1) quando il contraente di fatto abbandoni i servizi senza giustificato motivo;
- 2) quando incorra in gravi inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali con ripercussioni sulla salute e la sicurezza degli utenti, sulla qualità e sulla regolarità dei servizi e sugli interessi delle scuole e delle famiglie;
- 3) quando leda i diritti degli utenti e/o il prestigio e gli interessi dell'Ente appaltante;
- 4) quando per tre volte, anche non vicine temporalmente e non riferite allo stesso motivo, l'Ente abbia dovuto contestare all'aggiudicatario il servizio fornito o l'abbia dovuto richiamare agli obblighi contrattuali per acclarati inconvenienti;
- 5) quando venga accertata l'inadempienza dell'aggiudicatario degli obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo e di sicurezza del personale dipendente;
- 6) in tutti i casi indicati negli altri articoli del presente Capitolato.

Per tali gravi inadempienze, l'Amministrazione Comunale può quindi risolvere il contratto con esclusione di ogni formalità legale e di ogni indennizzo, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata e con il solo onere relativo alla liquidazione delle prestazioni erogate sino al momento della cessazione definitiva del rapporto, restando impregiudicato per l'Ente il risarcimento dei danni.

Per inadempienze diverse il Comune si riserva, di volta in volta, l'adozione di opportune misure, con apposito provvedimento e previa contestazione scritta degli addebiti nonché la prefissione di un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per le giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non sono ritenute congrue, l'Amministrazione può richiamare l'Aggiudicatario al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine trascorso il quale senza esito, può pronunciare unilateralmente la risoluzione della convenzione.

Nel caso di precedente richiamo e successiva inadempienza, l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente.

È causa di risoluzione del contratto l'informativa interdittiva antimafia riguardante il contraente, comunicata dalla Prefettura competente.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell'affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.

ART. 24 ***PENALITA'***

Il verificarsi di inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nelle disposizioni impartite dall'Ufficio servizi Sociali comunale, qualora non comporti la risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di una penale da € 200,00 a € 1.000,00, secondo la gravità dell'inadempimento.

Rifusione spese, risarcimento danni e penalità saranno dedotti dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza.

Il pagamento della penale non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'obbligazioni per la quale si sarà reso inadempiente.

ART. 25
CONTROVERSIE


Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Locri (R.C.).

ART. 26
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle deliberazioni comunali ed agli accordi che, in spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti.

Siderno lì, 14 /10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
(Affari Generali e del Personale)
Dr. Sergio SCIGLITANO

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Siderno, with the text "COMUNE DI SIDERNO" and "REGIO CALABROTTA" visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.